



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

Deliberazione del Direttore Generale nr. 1311 del 11/12/2025

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 14 DEL D.LGS. 21.12.1999, n. 517 NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 17 del 26.02.2024 delibera quanto segue.

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore (UOC) AFFARI GENERALI

Premesso che:

- l'art. 5, comma 14 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517, stabilisce:

“ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il Comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme”;

- con deliberazione n. 562 del 19.09.2014 è stato approvato il regolamento aziendale per la disciplina dell'applicazione delle misure previste dal predetto art. 5, comma 14, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari inseriti in attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, ritenuti responsabili, all'esito del procedimento disciplinato dalle succitate norme di legge e di regolamento aziendale, di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale;

Richiamato l'art. 30 del vigente Atto aziendale “Il Comitato dei Garanti”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 27.03.2024 e s.m.i., che disciplina composizione e modalità di nomina del Comitato dei Garanti competente ad esprimere il parere previsto dal succitato articolo 5, comma 14 del D.Lgs n. 517/1999, ai fini dell'irrogazione delle misure conseguenti all'accertamento di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale;

Vista la deliberazione n. 927 del 12.09.2025 con la quale è stato costituito per il triennio 2025-2028 il Comitato dei Garanti di cui al predetto art. 30 del vigente atto aziendale;

Considerato necessario, stante il lungo lasso di tempo decorso dall'approvazione del succitato regolamento e tenuto conto di alcuni aspetti emersi dall'applicazione concreta delle sue disposizioni, procedere ad un aggiornamento del vigente regolamento aziendale, principalmente riguardo alle disposizioni procedurali contenute nell'articolo 4 “Norme procedurali” e di inserire un nuovo articolo, da rubricare quale articolo 5 “Rapporti tra procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs 21. 12.1999, n. 517 e procedimento penale”, per disciplinare il rapporto con il procedimento penale nell'ipotesi in cui per i medesimi fatti penda un procedimento penale a carico del professore o ricercatore universitario inserito in assistenza in AOUI Verona;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiornamento del regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517, nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517;
- l'art. 30 del vigente Atto aziendale, approvato con deliberazione n. 316 del 27.03.2024 e s.m.i;

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare l'aggiornamento del regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento di cui al precedente punto 1 entrerà in vigore a decorrere dal 01.01.2026 e da tale data andrà a sostituire il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 562 del 19.09.2014;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Magnifica Rettore dell'Università degli Studi di Verona;
4. di disporre la pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale di AOUI Verona, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 14, DEL D.LGS. 21.12.1999, N. 517 NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517.

2. Le disposizioni ivi contenute si applicano nel caso siano rilevate gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale, imputabili al personale di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517.

3. Agli effetti del presente regolamento si intendono per gravissime mancanze ai doveri d'ufficio tutte quelle mancanze che, nell'autonoma valutazione del Direttore Generale, evidenzino l'inadeguatezza, anche sotto il profilo dell'affidabilità, del personale di cui al comma 1 rispetto al corretto ed efficiente svolgimento dei compiti di assistenza e cura demandati all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna valenza tassativa e delimitatoria delle fattispecie punibili, tali mancanze possono riguardare:

- fatti di malpractice lesivi dei diritti alla vita e/o all'integrità psico-fisica degli utenti e degli assistiti;
- fatti, anche di rilevanza penale, lesivi di diritti patrimoniali e/o dell'immagine dell'Azienda compiuti nello svolgimento dell'attività assistenziale;
- mancata adozione di percorsi e approcci terapeutici appropriati secondo indicatori e parametri ordinariamente utilizzati dall'Azienda;
- adozione di scelte organizzative e gestionali non riconducibili nel loro complesso ad una corretta osservanza dei doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale.

ART. 2

(Obblighi dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività di assistenza)

1. Ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività di assistenza presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'Azienda medesima e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario di cui al precedente comma risponde al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona.

ART. 3

(Provvedimenti del Direttore Generale)

1. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, ai professori e ai ricercatori universitari

responsabili di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale viene disposta, secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto del principio di proporzionalità, da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, previo parere conforme del Comitato dei Garanti secondo la procedura del seguente articolo 4, la sospensione dall'attività assistenziale e l'allontanamento per il medesimo periodo temporale dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

ART. 4
(Norme procedurali)

1. Nell'esercizio della funzione prevista dall'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona può avvalersi della collaborazione di tutte le strutture aziendali.

2. I provvedimenti previsti dall'art. 3 del presente regolamento non potranno essere disposti senza previa comunicazione formale dei fatti ascritti ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante raccomandata a mano o, in alternativa, tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La comunicazione scritta dei fatti potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il trasgressore disponga di idonea casella di posta elettronica certificata.

3. La comunicazione di cui al comma 2 viene inviata ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ritenuti responsabili di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nello svolgimento dell'attività assistenziale entro il termine di quarantacinque giorni dalla acquisizione della piena conoscenza dei fatti integranti ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. n. 517/1999.

Il Direttore Generale informa tempestivamente il Rettore dell'Università degli Studi di Verona dell'effettuato invio ai destinatari della comunicazione di cui al comma 2.

4. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere anche la convocazione della persona responsabile dei fatti per il contraddittorio avanti al Direttore Generale. La convocazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a venti giorni e la persona convocata potrà essere assistita da una persona di fiducia e può far pervenire memorie scritte. La data fissata per l'audizione in contraddittorio di cui al periodo precedente è differibile per una sola volta in accoglimento della relativa istanza per giustificati motivi. La concessione del differimento comporta la proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.

5. Il soggetto destinatario della comunicazione di cui al comma 2 ha diritto di accesso agli atti istruttori su cui si fonda la comunicazione medesima, salvi i limiti previsti dalla legge a tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, e ritenute dalla legge prevalenti sul diritto di accesso.

6. All'esito del contraddittorio il Direttore Generale può disporre approfondimenti istruttori, acquisire documenti, sentire persone informate sui fatti, chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni.

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data fissata per l'audizione in contraddittorio della persona responsabile dei fatti, o dalla data successiva fissata in ipotesi di accoglimento di richiesta di differimento, ai sensi del precedente comma 4, ultimo periodo, Il Direttore Generale, qualora non disponga l'archiviazione, formula per iscritto una proposta di provvedimento con

richiesta di parere da inoltrare al Comitato costituito da tre Garanti, di cui all'art. 5, comma 14, del D.Lgs. n. 517/1999.

Qualora il Comitato dei Garanti non comunichi al Direttore Generale il parere scritto entro ventiquattro ore dalla richiesta, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del Direttore Generale.

7. Acquisito, secondo le modalità indicate nel comma precedente del presente articolo, il parere del Comitato dei Garanti, se conforme, il Direttore Generale entro venti giorni dall'acquisizione del predetto parere comunica al soggetto interessato, nelle forme stabilite dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento formale con il quale dispone l'applicazione nei suoi confronti della sospensione prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

8. In caso di parere non conforme del Comitato dei Garanti, il Direttore Generale può decidere di provvedere secondo il parere medesimo, oppure di non disporre la misura di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 5

(Rapporti tra procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs 21. 12.1999, n. 517 e procedimento penale)

1. Il procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 14 del D.Lgs n. 517/1999 che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale.

2. Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato all'interessato e quando all'esito dell'istruttoria non disponga di elementi sufficienti a motivare la proposta di provvedimento con richiesta di parere al Comitato dei Garanti, il Direttore Generale può sospendere il procedimento fino al termine di quello penale. Il procedimento sospeso può essere riattivato qualora il Direttore Generale giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per formulare la proposta di provvedimento con richiesta di parere al Comitato dei Garanti, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

3. Il procedimento sospeso è ripreso mediante rinnovo dell'atto di comunicazione formale dei fatti all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Il procedimento si svolge secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.

Ai fini delle determinazioni conclusive, nel procedimento ripreso trovano applicazione le disposizioni stabilite dall'articolo 653, commi 1 e 1-bis del codice di procedura penale con riguardo all'efficacia della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare.

ART. 6

(Comunicazioni al Rettore dell'Università)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona informa tempestivamente il Rettore dell'Università degli Studi di Verona dell'effettuato invio al/ai destinatario/i della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, nonché dell'adozione degli eventuali atti

di sospensione e ripresa del procedimento adottati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

2. Il Direttore Generale dà tempestiva comunicazione allo stesso Rettore - ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Università - del provvedimento finale adottato nei confronti dei professori o dei ricercatori universitari svolgenti attività assistenziale all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

ART. 7 (Decorrenza)

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 19.09.2014 ed entra in vigore con decorrenza dalla data del 01 gennaio 2026.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 12/12/2025 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
(dott. Enio Ottolini)

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente